

«Le funzioni di controllo degli intermediari tra
nuovi standard europei, esigenze dei mercati e
disciplina di settore italiano»

COMUNICAZIONE N. 0012130 DELL'11-2-2016:

Controlli sulle reti dei consulenti finanziari abilitati
all'offerta fuori sede

Flavio Bongiovanni

CONSOB

*Responsabile Ufficio Vigilanza Intermediari - Rete
e Consulenti Finanziari*

INDICE

1 – Il quadro normativo di riferimento


**2 – Identificazione delle unità organizzative preposte allo svolgimento dei controlli
sulla rete**

3 – I controlli a distanza e le forme di contatto diretto con la clientela

4 – Le ispezioni in *loco*

1 - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

TUF (art. 31, comma 2):
definizione di consulente
finanziario abilitato all'offerta
fuori sede



«la persona fisica che, in qualità di
agente collegato ai sensi della
direttiva 2004/39/CE, esercita
professionalmente l'offerta fuori
sede come dipendente, agente o
mandatario»

Disciplina di derivazione comunitaria

La disciplina di derivazione europea (Direttiva 2004/39/CE) prevede che gli intermediari si dotino di procedure, anche di controllo interno, necessarie a garantire il rispetto della normativa da parte degli “agenti collegati”

1 - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

In particolare, la Direttiva 2004/39/CE stabilisce che all'agente collegato si applicano:



l'art. 13, par. 2, della MiFID, ai sensi del quale «le imprese di investimento¹ applicano politiche e procedure sufficienti a garantire che l'impresa, ivi compresi i suoi dirigenti, i suoi dipendenti e gli agenti collegati adempiano agli obblighi che incombono loro in virtù della presente direttiva nonché alle opportune regole per le operazioni personali di tali persone»




l'art. 23, par. 2, cpv., della Direttiva medesima, ai sensi del quale «gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento controllino le attività esercitate dai loro agenti collegati in modo che esse continuino a rispettare le disposizioni della presente direttiva quando agiscono tramite agenti collegati»

1 - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

Il Regolamento Congiunto Consob-Banca d'Italia stabilisce che:



Gli intermediari «adottano, applicano e mantengono procedure idonee a garantire l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione di ciascuno dei servizi» (art. 15, comma 1), ivi comprese «procedure di controllo di conformità e di linea che garantiscano il rispetto a tutti i livelli dell'intermediario, delle disposizioni adottate per la prestazione dei servizi» (art. 15, comma 2, lett. c). Tali previsioni si applicano anche nel caso in cui i servizi e le attività di investimento siano prestati fuori sede.

1 - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO


Prospettive evolutive

L'impianto normativo della direttiva MIFID è stato confermato dalla Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II), che introduce peraltro un sistema più articolato di obblighi informativi nei confronti della clientela e di regole di condotta che devono essere osservate nella prestazione dei servizi e attività di investimento.

**RAFFORZAMENTO DELL'ASSETTO DEI CONTROLLI NEI
CONFRONTI DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI
ALL'OFFERTA FUORI SEDE**

2 - IDENTIFICAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE PREPOSTE ALLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI SULLA RETE

I tre livelli di controllo



2 - IDENTIFICAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE PREPOSTE ALLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI SULLA RETE

La funzione di *Compliance*

La funzione di *Compliance* è preposta fra l'altro ad Attività di verifica preventiva e successivo monitoraggio dell'efficacia delle procedure aziendali in un'ottica di prevenzione e controllo dei rischi di non conformità delle norme



Flussi informativi adeguati tra le due funzioni aziendali (*Compliance* ed *Internal Audit*) ed ordinata collaborazione tra le stesse



La funzione di *Compliance*, per le ispezioni *in loco*, può avvalersi di risorse e funzionalità dell'*Internal Audit*

2 - IDENTIFICAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE PREPOSTE ALLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI SULLA RETE

Best Practices inerenti a profili organizzativi

Separazione tra strutture operative (dedicate allo svolgimento di attività commerciali) da quelle preposte all'effettuazione dei controlli di secondo e terzo livello.

Possibile il coinvolgimento complementare di altre unità organizzative sia nella fase di controllo che in quella di rimozione delle anomalie riscontrate.

I manager possono essere coinvolti nelle attività di monitoraggio sull'attività dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, disponendo quindi degli strumenti idonei a consentire loro l'effettivo esercizio di tali controlli. In caso di mancato diligente adempimento degli obblighi gravanti sui manager rappresenta buona pratica la previsione di misure correttive, anche di natura economica.

3 - I CONTROLLI A DISTANZA E LE FORME DI CONTATTO DIRETTO CON LA CLIENTELA

Controlli a distanza

Quasi tutti gli intermediari impiegano indicatori di anomalia funzionali ad identificare tempestivamente condotte irregolari

Best Practice 1

È opportuno adottare un numero di indicatori che coprano almeno tutte le aree di rischio previste dal manuale Assoreti

Best Practice 2

Elaborazione degli indicatori più rilevanti almeno settimanale ed adeguato livello di automazione

La loro efficacia è strettamente legata alla frequenza di impiego. Sul punto si precisa che l'utilizzo di una frequenza settimanale dovrà in ogni caso essere applicata per quegli indicatori funzionali ad intercettare violazioni che integrino ipotesi di reato o che comunque possano determinare in astratto l'adozione del provvedimento di radiazione dall'Albo ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. A) del Regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007. Per le altre tipologie di violazioni sarà comunque necessario adottare un frequenza che consenta di massimizzare la possibile *detection* delle eventuali irregolarità.


3 - I CONTROLLI A DISTANZA E LE FORME DI CONTATTO DIRETTO CON LA CLIENTELA

Forme di contatto con la clientela

Si è riscontrata una certa diffusione tra gli operatori di forme di contatto con la clientela funzionali ad intercettare condotte distorte dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Best Practice 1

Per garantire l'effettiva valenza segnaletica dei riscontri forniti devono essere previsti presidi come "divieto di domiciliazione della corrispondenza presso l'intermediario ovvero meccanismi volti ad assicurare che il ritiro della stessa avvenga da parte del cliente personalmente



Best Practice 2


Non solo forme di contatto scritto ma anche quelle che presuppongono una maggiore interazione con la clientela (es. Visite su un campione di clienti, contatti telefonici e forme di contatto automatico¹)

¹ Tra queste ultime rientra, in particolare, l'invio di sms a fronte di ogni bonifico e di ogni operazione di investimento/disinvestimento. In merito, si precisa che, pur considerando la non sempre agevole attivazione di tale forma di contatto, gli Intermediari per i casi di mancata attivazione della stessa sono tenuti a dimostrare di aver proceduto a sottoporre tale possibilità al cliente e che lo stesso abbia in seguito non acconsentito all'utilizzo di tale forma di contatto anche per gli eventuali costi alla medesima collegati.

4 - LE ISPEZIONI IN *LOCO*

Le verifiche ispettive sono un importante strumento di presidio sull'attività dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Best Practices



L'EVENTUALE PRESENZA DI VERIFICHE ISPETTIVE PREANNUNCIATE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE CONTEMPERATA DA ACCERTAMENTI SENZA PREVENTIVA COMUNICAZIONE

CONCLUSIONI

Le *Best Practices* sopra rappresentate dovranno essere tenute in adeguata considerazione da parte degli Intermediari nell'ambito delle rispettive procedure interne di monitoraggio sulla rete dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Ciò posto gli Intermediari, nella fase di adeguamento del proprio assetto procedurale alle citate *Best Practices*, potranno adeguatamente valorizzare il principio di proporzionalità di cui all'art. 4, comma 2, del Regolamento congiunto, ai sensi del quale «*gli intermediari applicano le disposizioni del presente Regolamento in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati*».



GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Flavio Bongiovanni

CONSOB

*Responsabile Ufficio Vigilanza Intermediari - Rete
e Consulenti Finanziari*